

LXXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di)

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione » pag. 2239

« Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea » 2240

(discussione di):

« Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ».

Oratori:

DE CUPIS, *relatore* 2223, 2224

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2223, 2224

« Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici ».

Oratori:

D'ANDREA 2225

EINAUDI 2227

FERRERO DI CAMBIANO 2234

LAMBERTI 2236

MALVEZZI 2237

MORTARA 2232, 2234

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio* 2231, *passim*, 2238

ROTA, *relatore* 2229, *passim*, 2238

Giuramento di senatori 2218, 2228

Interrogazioni (annuncio di) 2241

(rinvio di) 2223

(svolgimento di):

« del senatore Fratellini al ministro del lavoro e della previdenza sociale circa le domande di assegni all'Opera nazionale per i combattenti dichiarate decadute » 2218

Oratori:

FRATELLINI 2219

LABRIOLA, *ministro del lavoro e di previdenza sociale* 2219

« del senatore Mosca al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro della marina sui recenti gravissimi atti d'indisciplina avvenuti in alcune navi della Regia marina e sui provvedimenti che hanno preso o che intendano di prendere affinché simili atti non abbiano a ripetersi » 2220

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* 2221

MOSCA 2222

SECHI, *ministro della marina* 2220

Relazioni (presentazione di) 2238, 2241

Oratori:

PRESIDENTE 2238

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2238

Ringraziamenti (dal senatore Cavasola) 2217

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2240

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario onorevole Biscaretti di dar lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta da parte del collega senatore Cavasola.

« Roma, 12 dicembre 1920.

« Eccellenza,

« Ringrazio dal profondo del cuore l' E. V. e gli onorevoli colleghi del Senato degli auguri rivoltimi nella seduta di ieri e delle lusinghiere espressioni che sono grande conforto e titolo d'onore per me.

« Dev.mo

« GIANNETTO CAVASOLA ».

(*Virissime approvazioni*).

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Alessandro Stoppato, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Valli e Polacco di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor avv. Alessandro Stoppato è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Alessandro Stoppato del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Torraca Francesco, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mariotti e Morandi di volerlo introdurre nell'Aula per prestazione del giuramento.

(Il signor Torraca Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Torraca Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Valenzani Domenico, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Calisse e Francica Nava di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Valenzani Domenico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 99 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Valenzani Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Valvassori Peroni Angelo, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Conti e Greppi Emanuele di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Valvassori Peroni Angelo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Valvassori Peroni Angelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vitelli Gerolamo, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori D' Ovidio e Mazzoni, di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Vitelli Gerolamo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vitelli Gerolamo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vigliani Giacomo, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Ameglio e Paternò di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Vigliani Giacomo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vigliani Giacomo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Fratellini, al ministro del lavoro e della previdenza sociale: « per sapere se l'Opera Nazionale per i combattenti senta di dover revocare la disposizione con cui furono dichiarate decadute le domande di assegni - istituite coi decreti luogotenenziali 27 novembre 1919 e 1° febbraio 1920 - le quali giunsero in ritardo, oltre il termine fissato, unicamente a causa della

sospensione dei pubblici servizi per lo sciopero postelegrafico e ferroviario, risultando per data certa trasmesse all'Opera Nazionale prima del 30 giugno 1920 ».

Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il bando di concorso per gli assegni di cui ai decreti 27 novembre 1919, n. 2408 e 1° febbraio 1920, n. 117, stabiliva la data del 30 aprile per la presentazione delle domande. Con provvedimento successivo questa data venne prorogata al 30 giugno e ciò allo scopo di dar tempo a tutti coloro i quali reputavano di avere diritto all'assegno di presentare in tempo le loro istanze. Tuttavia, in considerazione del disservizio postale, l'Opera Nazionale per i combattenti stabili che si dovesse tener conto anche delle istanze le quali presumibilmente erano state presentate in tempo perchè potessero giungere entro il termine del 30 giugno.

Nè questo basta. L'Opera per i combattenti stabili che la Commissione, la quale prendeva in esame le domande di assegno, avrebbe interpretato nella maniera più larga i due termini in guisa che coloro, i quali reputavano di aver diritto all'assegno della prestazione di cui nei decreti luogotenenziali citati, non fossero defraudati dalla loro aspettazione. Credo perciò che l'onorevole senatore Fratellini possa ritenersi soddisfatto inquantochè non solo i termini che vennero fissati prima sono stati interpretati con larghezza, ma anche questa ulteriore interpretazione è stata intesa in una maniera che può accontentare chiunque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fratellini per dichiarare se è soddisfatto.

FRATELLINI. Avrei sperato che la risposta dell'onorevole ministro del lavoro avesse potuto quietare gli animi preoccupati di molti, e avesse potuto costituire una lieta promessa di riparazione di un atto che a me sembra pregiudizievole e non giusto. I 14 milioni, che lo Stato assegnò a favore degli ufficiali combattenti poveri del Regio esercito e della Regia marina, che chiamati a partecipare alla campagna di guerra, avevan dovuto interrompere l'attività produttiva del loro lavoro, apparvero dapprima insufficienti e forse lo furono, di fronte al numero rilevante di coloro i quali avevano

veduto, per la chiamata della Patria, spezzato l'avviamento alle prospere fortune della vita.

Erano molti i giovani professionisti che avevano dovuto interrompere il corso dei loro lavori appunto all'inizio; moltissimi i giovani studenti che avevano dovuto interrompere il corso degli studi, per riprenderlo a guerra finita; ma tuttavia se povero e insufficiente poteva sembrare l'assegno, sotto il punto di vista del risarcimento, aveva pure, sotto il punto di vista morale e sentimentale, un grande valore, per il doppio proposito patriottico del riconoscimento del sacrificio imposto e compiuto e della gratitudine nazionale.

Questo ho voluto dire, perchè il Senato senta come era vivo il desiderio degli ufficiali combattenti di poter partecipare a questo assegno, anche nella misura minima delle due mila lire, perchè esso aveva un'alta significazione d'onore per loro.

Le domande, corredate dei documenti militari del servizio prestato, dei documenti civili del servizio interrotto, e finanziari, per dimostrare lo stato di povertà delle famiglie dei richiedenti, dovevano esser presentate entro il 30 aprile 1920 all'Opera nazionale dei combattenti, termine che fu poi prorogato al 30 giugno. Ora avvenne che, nell'ultima decade del mese di giugno, quando più numeroso doveva essere l'affluire di domande all'Opera nazionale per la scadenza imminente, i servizi pubblici della posta e della ferrovia furono sospesi a causa dello sciopero generale del personale, di modo che una gran parte delle domande stesse, le quali dovevano necessariamente giungere all'Opera nazionale entro il termine stabilito, ebbero ritardi di giorni e anche di settimane. E questo avvenimento, che doveva essere considerato come un evento fortuito, non fu invece considerato tale, e furono ugualmente dichiarate fuori dei termini tutte le domande, che erano pervenute all'Opera nazionale dopo il 30 giugno. E qui io debbo lealmente fare una pubblica testimonianza di lode all'onorevole Sottosegretario di Stato per il Lavoro e per la Previdenza, il quale, con grande impegno e con grande equanimità, ha cercato mitigare le asprezze di questo *summum ius* che portava ad una *summa iniuria*, nel senso che furono più tardi ammesse le domande, le quali portavano la data

di impostazione al 25 giugno inclusivo, e quelle che avevano una data d'impostazione posteriore furono considerate come tutte decadute.

È evidente che questo rimedio, che mitiga un po' l'asprezza della prima determinazione, è tuttavia insufficiente e anzi, sotto un certo punto di vista, è anche peggiore del male; perchè mentre prima avevamo una applicazione che era ingiusta, ma d'ordine generale ed assoluto perchè escludeva tutti indistintamente coloro, le cui domande erano pervenute con ritardo; ora con l'aver stabilito l'ammissibilità delle domande fino al giorno 25 si ha un'ingiustizia relativa, e moralmente più grave per la condizione di impari trattamento di pregiudizio agli uni, e agli altri di favore, mentre tutti egualmente hanno il medesimo diritto, perchè tutti egualmente hanno osservato le regole del concorso.

Ora, perchè stabilire come termine ultimo il 25 e non il 26 o il 27 o il 30, che era l'ultimo giorno utile e doveva essere conservato? Questa data è irrazionale e arbitraria.

In certe materie, specialmente là dove impera lo spirito della riconoscenza nazionale, io penserei che la interpretazione delle regole di decadenza dovesse esser fatta con criterio di equanimità, e che a preferenza si potesse ritenere valido un termine, specialmente quando non c'è nessuna colpa in colui che ha trasmessa la domanda, se per parte dei pubblici funzionari, che non hanno adempiuto al loro dovere con lo sciopero, è derivata la conseguenza del non imputabile ritardo.

Comprenderei, per esempio, che *a priori* si dicesse decaduta una domanda, affidata ad un ufficio postale dell'estremo lembo della Sicilia il giorno 29 giugno, ma non capirei, che dovesse esser posta fuori termine, una domanda impostata il giorno stesso del 30 giugno a Monterotondo o in altro paese vicino.

È chiaro che non si può attribuire a colpa e a negligenza dei ritardatari l'essersi ridotti all'ultimo momento ad impostare la loro domanda, perchè le difficoltà burocratiche per raccogliere i documenti giustificano il ritardo, e perchè è assioma di diritto che legalmente opera colui che opera nei termini stabiliti dalla legge.

È strano, onorevoli colleghi, che lo Stato, il quale a termine della legge comune, dovrebbe

risarcire i danni ai terzi per il fatto colpevole dei propri dipendenti, si valga di questa colpa che è lo sciopero, per sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione liberamente assunta a favore dei terzi che sono poi gli stessi danneggiati. (*Bravo*).

E chi sono questi terzi? Occorre che lo ricordi al Senato? Sono gli eroici combattenti, sono quelli che hanno dato la vittoria, che hanno assicurata la grandezza e moltiplicata la gloria alla nostra patria.

Un'ultima parola e ho finito.

Che un provvedimento si imponga, per cui siano ristabiliti i termini a quelle domande, che in epoca di funzionamento normale dei pubblici servizi, sarebbero certamente pervenute all'Opera Nazionale dei combattenti in epoca anteriore alla scadenza, è chiaro, anche per un'altra considerazione, e cioè per dissipare una voce indiscreta, alla quale io non presto fede, e non presterò mai, che la determinazione di questa decadenza sia stata fatta con criterio di economia.

Ora nè voi nè io crederemo mai a questa voce, ma sarebbe ben grave che essa trovasse accogliamento nel pensiero e nell'anima dei nostri eroici combattenti, che a tutti gli altri sacrifici hanno aggiunto quello di sacrificare il loro avvenire alla patria, che deve loro tutta l'ammirazione, tutta la riconoscenza e tutto l'amore, e che nell'ora che volge ripone in loro le sue maggiori speranze. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Mosca al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro della marina « sui recenti gravissimi atti di indisciplina avvenuti in alcune navi della R. marina e sui provvedimenti che hanno preso o che intendono prendere affinché simili atti non abbiano a ripetersi ».

Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

SECHI, *ministro della marina*. (*Vivissima attenzione*). Nella giornata del 6 dicembre il cacciatorpediniere *Bronzetti* mentre era in crociera di vigilanza nel Quarnaro, si è recato a Fiume irregolarmente e contrariamente agli ordini.

Il giorno 7 corrente mese la torpediniera *68 P. N.* ormeggiata ad Abbazia per servizio di

comunicazioni col Comando della 45ª divisione e nel pomeriggio dell'8 corrente il cacciatorpediniere *Espero*, mentre era in crociera di vigilanza nel Quarnaro, si sono parimenti recati a Fiume contrariamente agli ordini.

Dall'8 corrente nessun'altra unità della Regia marina ha defezionato (*commenti vivissimi*), perchè purtroppo si tratta di una vera e propria defezione, di un atto sedizioso, che io deploro con tutto l'animo, e del quale chiara mi apparisce tutta la gravità. Nessun attenuante, di nessun genere può ammettersi per essi, dappoichè, per gli organismi militari esiste una sola legge, quella della disciplina, dell'obbedienza senza discussione agli ordini dell'autorità superiore. Quanto più libere sono le istituzioni di un paese, tanto maggiore deve essere la disciplina, lo spirito di obbedienza dei suoi organismi militari, perchè così e soltanto così essi costituiscono il presidio sicuro di tali libere istituzioni.

In altra occasione ebbi già l'onore di manifestare al Senato il mio pensiero al riguardo. Dissi allora, che le tradizioni della Regia marina insegnano e impongono l'astensione dalla politica, che è il maggiore tarlo roditore nella compagine militare, e che non spetta ai militari di farne in alcun modo.

Lo riaffermo, e oggi come allora, è, e sarà sempre, mio preciso e assoluto proposito di dar forza a questo criterio, d'imporgli se occorre in qualsiasi grado della gerarchia; sicuro così di compiere non solo un assoluto dovere, ma in pari tempo di fare il bene della marina stessa. Perchè questa non può prosperare se non gode la fiducia, la simpatia del Paese: e tale fiducia, tale simpatia, che mai le vennero meno, per lo passato, la marina deve saper guadagnarsi per l'avvenire.

Alle gloriose azioni esercitate in guerra deve associare la disciplinata azione da esercitare in pace.

I comandanti, tutti gli ufficiali, e quasi tutti i sottufficiali imbarcati sulle unità che hanno defezionato, (quattordici sottufficiali su diciassette), non si sono resi colpevoli di tradimento: può aver fatto ad essi difetto l'energia o l'avvedutezza, ma non hanno mancato al giuramento liberamente prestato: perchè il « Bronzetti e l'Esperia » si recarono a Fiume durante la crociera, contro la volontà dei comandanti,

degli ufficiali, di molti sottufficiali, e soltanto dopo che questi furono posti in condizioni di non poter reagire. Appena giunti a Fiume essi hanno chiesto di essere lasciati liberi per presentarsi ai loro superiori: e a loro si è unita anche parte degli equipaggi.

La torpediniera 68 PN era alla fonda in Abbazia: il comandante e il direttore di macchina, unici ufficiali della torpediniera, erano a terra quando essa partì per Fiume. Due sottufficiali anziani che erano a bordo, furono rinchiusi proditoriamente in un alloggio, e la torpediniera filò via, condotta da una parte dell'equipaggio.

Sulla deficienza di energia o di avvedutezza cui ho accennato indaga ora con la massima alacrità l'Autorità giudiziaria militare competente, alla quale i gravi fatti avvenuti furono immediatamente denunciati.

Il Governo è deciso a colpire con tutta severità le manchevolezze, anche involontarie, che potranno emergere.

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Desidero aggiungere alcune parole a quelle del mio collega della marina. Anche l'esercito deve deplorare un episodio doloroso, e cioè la defezione, vorrei dire con termine più proprio e più corrispondente ai particolari del fatto, il furto di tre autoblindate passate alle truppe fiumane. È vero, ed è a conforto nostro, che nel fatto non sono implicati ufficiali, ma solo nove uomini di truppa; è vero che mentre costoro si sono macchiati di una così grave colpa, reparti di carabinieri e di alpini hanno fatto il dover loro cercando di impedire la fuga dei ribelli, e recuperando una quarta autoblindata; ma l'impressione di questo episodio, per quanto temperata dalla fedeltà di questi reparti che rappresentano, lo dico con certezza, il sentimento della grande maggioranza dell'esercito, è sommamente penosa per l'animo di coloro che hanno il culto della disciplina nazionale. (*Benissimo. Approvazioni vivissime*).

Il Senato, che è custode delle più pure tradizioni della vita nazionale, certo deplora i penosi avvenimenti di questi giorni, ed esige che il Governo riconduca la disciplina con le sanzioni più severe. (*Bene*).

Da parte del Governo, dichiaro che noi abbiamo già date disposizioni non solo perchè, come del resto è nostro elementare dovere, la legge punitiva abbia il più rapido corso, ma perchè truppe ed equipaggi sappiano che il paese non può essere indulgente verso coloro che disobbediscono alla volontà della nazione. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Onorevoli senatori, l'esercito e la flotta che si trovano nella Venezia Giulia sono agli ordini di un uomo che è lustro di questa Assemblea e il cui nome è caro a tutti gli italiani. Sappiano dunque, che ciò che quel capo comanda è conforme agli interessi della patria, e va compiuto per l'onore della patria. (*Applausi*).

L'Italia, nata in mezzo alla concitazione delle passioni patriottiche, è incline ad indulgere a tutte le passioni; ma quando si tratta non di dissidi interni, ma dell'onore e della reputazione dell'Italia nel mondo, allora essa trae dalla stessa nobiltà della sua storia la saldezza per respingere ogni seduzione.

Oggi l'Italia ha un impegno d'onore; essa ha un trattato firmato dal suo Governo (*bene*) e che sta per essere approvato anche da questo ramo del Parlamento. (*Applausi*). A questo impegno d'onore l'Italia intende mantener fede con fermo animo e con salda disciplina. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Credo molto opportuno che il ministro della guerra abbia voluto intervenire in questa discussione.

Se certi dolorosi fatti fossero accaduti qualche giorno prima, mi sarei indirizzato con la mia interrogazione anche a lui; sicchè egli ha quasi interpretato la necessità del momento accennando a qualche grave, sebbene isolato, incidente avvenuto nell'esercito e con nobile e vibrata parola ha espresso quali siano oggi gli intendimenti del Governo.

Senonchè, io, pur rendendo omaggio alle nobilissime parole pronunciate dal ministro della guerra, non posso dichiararmi completamente soddisfatto di quello che egli ha detto e soprattutto di quel che ha detto il ministro della marina. Poichè a quanto essi hanno detto bisognava aggiungere qualche cosa.

Il fatto dell'ammutinamento dei marinai con-

tro gli ufficiali, il fatto che il comandante di una nave sia stato preso violentemente e legato al cannone, è così nuovo, così inaudito quasi nella storia della nostra marina, che io ho voluto informarmi di come e perchè esso sia stato possibile. E da quello che ho inteso la spiegazione si troverebbe nel nessuno affiatamento che c'era fra i marinai e gli ufficiali, perchè gli ufficiali erano addetti al comando di quegli equipaggi soltanto da quattro o cinque giorni. Questo fatto può avvenire ed è avvenuto perchè la smobilitazione della marina, forse troppo rapida, ha fatto sì che per armare una nave si deve improvvisare un equipaggio e si mettono insieme marinai che non conoscono gli ufficiali e ufficiali che non conoscono i marinai; si è così trascurato uno di quei valori morali che non si possono calcolare nelle tabelle e colle cifre, ma che un organizzatore di forze umane deve conoscere e tenere nel massimo conto, e come conseguenza di questa trascuratezza, si è avuta la possibilità degli ammutinamenti.

Ciò premesso, debbo associarmi completamente a quello che ha detto il ministro della guerra, rispetto all'indulgenza con cui atti precedenti di indisciplina sono stati considerati da una parte del paese.

Noi Italiani siamo dagli stranieri spesso definiti come i nipoti di Machiavelli. Veramente credo, al contrario, che siamo gente facilmente infiammabile e che abbiamo soprattutto un temperamento artistico e che perciò ci lasciamo commuovere troppo dalla bellezza di un gesto o di una frase, forse più di quello che converrebbe quando si è davanti a gravi problemi politici che vanno trattati con criterio ben altrimenti austero; quindi i primi atti di indisciplina nell'esercito e nella marina non destavano la riprovazione generale che dovevano destare. Questo fatto ha prodotto che la situazione a Fiume diventasse sempre più grave. Ma ora che il pericolo è imminente ed è evidente, nel Paese intiero si è destato un senso di risipiscenza e il Paese dice: Basta. (*Bene*).

Fiume, signori miei, è sacra, ma c'è qualche cosa più sacra di Fiume, ed è l'onore e la forza dell'Italia (*benissimo*) e l'uno e l'altra sarebbero gravissimamente compromessi se l'indisciplina dell'esercito e della marina dovesse continuare. Ed il Paese che dice « basta », domanda oggi al Governo che esso sappia e voglia

governare; e governare non significa soltanto fare delle belle dichiarazioni, ma significa anche prevedere e prevenire, e significa all'occorrenza, agire...

Voci... punire.

MOSCA. Sappia quindi il Governo assumere tutte le responsabilità che il momento impone, sappia assumere qualunque responsabilità; sono sicuro che farà tutto ciò che umanamente è possibile per evitare che una goccia di sangue fraterno sia sparsa, ma nello stesso tempo occorre che agisca in maniera che la disciplina nell'esercito e nella marina sia prontamente ristabilita, che i fatti gravissimi che tutti deploriamo non si possano ripetere, altrimenti gravissimi pericoli incombono sul nostro paese. *(Applausi vivissimi).*

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'interrogazione del senatore Colonna Fabrizio al ministro della marina, che ora seguirebbe all'ordine del giorno, d'accordo fra ministro e interrogante, è rinviata alla seduta di venerdì.

Discussione del disegno di legge: « Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate » (N. 133-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la discussione del disegno di legge: « Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ».

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 133-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole De Cupis.

DE CUPIS, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge vi si presenta per dar modo a coloro i quali furono espropriati per

causa di pubblica utilità nella provincia di Udine, di far valere i loro diritti sui depositi che a loro favore erano stati fatti là dove la invasione nemica aveva manomesso o dispersi i documenti degli uffici catastali ed ipotecari. A supplire al difetto della prova del possesso e della libertà dei propri fondi, il Ministero ha creduto di poter stabilire un termine di mora, durante il quale potessero presentarsi le opposizioni per parte di coloro che potevano aver diritti a sperimentare sull'indennità stessa; disponendo che, trascorso questo termine, possa essere pronunciato lo svincolo dei detti depositi.

L'Ufficio centrale non ha creduto di poter fare nessuna opposizione al concetto del disegno di legge; ha creduto soltanto di poter portare qualche modificazione di cui brevemente dirò.

E dico subito, che il provvedimento limitato nel disegno del Ministero solo ai fatti avvenuti nella provincia di Udine, dall'Ufficio centrale è stato esteso a tutti quegli altri casi in cui si verificano le stesse condizioni; e devo dire ancora che questo fatto, il quale non era nel proposito deliberato dell'Ufficio centrale e che per conseguenza costituirebbe quasi una inavvertenza del relatore, costituisce invece un pregio aggiunto al disegno di legge; per la ragione che nell'art. 7 del disegno di legge era stata pur data facoltà al potere esecutivo di estendere quel provvedimento a tutti gli altri casi che in altri luoghi del regno si verificassero per fatti analoghi od in identiche condizioni.

Di modo che, mentre, secondo il disegno di legge ministeriale, sarebbe stato in facoltà del Ministero di estendere o meno quel provvedimento alle altre regioni d'Italia, incluso invece questo provvedimento nella legge, diventa uguale per tutti; ed è sempre raccomandabile l'aforisma baconiano: *optima lex quae minimum relinquit arbitrium iudici, optimus iudex qui minimum sibi*; il che se è buono per il giudice, molto più vale per il potere esecutivo, non per mancanza di fiducia, ma perchè l'opera del giudice si spiega in caso singolo, quella del potere esecutivo per serie di fatti afferenti alla collettività.

Con questa modificazione dell'art. 1 rimane naturalmente soppresso il citato art. 7.

Lo stesso pensiero è stato quello che ha determinata la modificazione portata all'art. 2, per il quale invece che dare una facoltà al Prefetto di pubblicare il provvedimento in altri giornali oltre la *Gazzetta Ufficiale* ed il *Foglio legale per la provincia*, è stato imposto al Prefetto di farlo per tutti quanti i casi.

La ragione è manifesta, perchè tutti coloro che si trovauo in identiche condizioni rispetto all'ipotesi della legge, devono trovare nella legge la stessa garanzia, la stessa tutela:

Altre modificazioni nel disegno di legge non vi sono, se non che di una parola: la parola « pagamento », che è stata sostituita alla parola « restituzione » perchè di restituzione non si poteva parlare dove l'espropriazione aveva avuto luogo. Avrebbe potuto parlarsene quando l'espropriazione non fosse avvenuta, ma una volta fatta, non si poteva più parlare di restituzione.

Altre modificazioni non furono apportate al disegno di legge; e la necessità che ha determinato il Governo alla emanazione del provvedimento lo raccomanda al vostro suffragio.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io convengo pienamente nelle osservazioni fatte dal relatore di questo disegno di legge e nelle modificazioni apportate, che migliorano e precisano in forma più giuridica il testo ministeriale. Siccome il concetto che informa il disegno di legge non viene sostanzialmente modificato, ma viene anzi meglio determinato, perchè si chiarisce in modo più preciso che la procedura che si adotta è una procedura di eccezione, dovendosi applicare, finchè sia possibile, le regole generali, aderisco pienamente alle conclusioni dell'onorevole relatore.

Accetto pure la modifica di cui all'articolo 2, con cui viene fatto obbligo al prefetto di disporre per la pubblicazione della domanda sui giornali e con manifesti invece di lasciare facoltativa tale pubblicazione.

Convengo anche circa la sostituzione alla parola « restituzione » dell'altra « pagamento », perchè questa è giuridicamente più propria, non trattandosi infatti della restituzione di una somma, ma invece di un vero e proprio pagamento di una indennità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità in tutti i casi nei quali la conservazione degli archivi degli uffici del catasto e della conservatoria delle ipoteche ne permettano l'applicazione, negli altri casi in cui per la dispersione o manomissione di quegli atti la detta disposizione non possa essere applicata lo svincolo dei depositi si effettuerà dopo che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio degli Annunzi legali della provincia*, purchè entro tale termine non siano stati intimati atti di opposizione al pagamento del deposito.

La domanda di pagamento dovrà in tali casi essere corredata da dichiarazione dei detti uffici dai quali risulti la impossibilità di seguire le norme del detto articolo 55 della legge 25 giugno 1865.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Ho domandato la parola per far presente al Senato che nel primo comma di questo articolo sono state omesse, per un errore materiale di stampa, due parole. E cioè, dopo le parole « siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione » sono state omesse le parole « dalla relativa domanda ».

Prego la Presidenza di voler tener conto di questa rettifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo, con la rettifica di cui ha dato ragione l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il prefetto ha facoltà di ordinare che contemporaneamente alla pubblicazione fatta nel modo indicato dal precedente articolo sia nei trenta giorni d'inserzione, data la maggiore

diffusione a mezzo dei giornali e con manifesti in luoghi di pubblica frequenza.

Le spese sono a carico di chi presenti la domanda di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

I terzi che ritengano di aver diritto sulle indennità di espropriazione in virtù di diritti reali, dei quali si considerino titolari, hanno l'obbligo di farli valere mediante opposizione nel termine suindicato.

(Approvato).

Art. 4.

Trascorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1 resteranno di niun effetto giuridico e saranno nulli gli atti di pignoramento, di sequestro o di opposizione eventualmente intimati anteriormente alla data del 24 ottobre 1917 ed il prefetto provvederà sulla domanda di svincolo, salva però restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune verso chi abbia indebitamente riscosso.

Analogamente potrà provvedersi anche pei depositi di altre categorie che si trovassero nelle condizioni anzidette sempre quando la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, a suo giudizio insindacabile, stimasse ciò opportuno.

(Approvato).

Art. 5.

Lo svincolo a favore dell'intestatario della polizza può in ogni caso essere concesso dal Prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'ammontare dell'indennità non superi le L. 2500;

b) che sia fornita idonea malleveria.

(Approvato).

Art. 6.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Le norme che precedono potranno essere estese con Regio decreto alle altre provincie già invase, qualora se ne presenti la necessità.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici » (N. 165-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici ».

Chiedo al sottosegretario per la Presidenza se accetta che la discussione si apra nel testo dell'Ufficio centrale.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario onorevole Biscaretti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 155-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Signori senatori, il disegno di legge sottoposto al vostro esame, d'iniziativa parlamentare, fu preso in considerazione nella tornata del 14 agosto 1918; la relazione porta la data del 23 maggio 1920 e fu approvato nella seduta della Camera dei deputati li 9 agosto 1920; e, caso singolare, nessuno prese la parola per avvalorarne o contrastarne l'adozione. Esso rimase — potrei dire — d'iniziativa personale di chi lo aveva proposto, e la Camera lo votò senza discussione.

Ora questo fenomeno rivela veramente l'unanime consenso dell'assemblea sul disegno di legge? È esso l'espressione di un bisogno vero, diretto a disciplinare il funzionamento della stampa?

In verità ne dubito molto, e parlo senza pretese oratorie, ma con serena coscienza, per la ragione semplicissima, che non ho mai fatto il giornalista, nè aspiro a divenirlo, di tal che

il mio giudizio è completamente passionato. Potrò dire cose che non troveranno il vostro consenso, ma le dirò con la sincerità che mi viene da un intimo convincimento.

Il concetto a cui s'ispira il disegno di legge è il controllo sul finanziamento delle imprese giornalistiche.

È detto nella relazione che accompagna il disegno di legge che le aziende economiche, commerciali e industriali, si chiudono sempre nel mistero del proprio bilancio; che, secondo il codice di commercio, la mancata tenuta dei libri commerciali non è produttiva di effetti se non nel caso di fallimento. Nel presente disegno di legge invece si stabilisce che l'esercente di un'azienda giornalistica deve presentarne e depositarne annualmente il bilancio, e qualora non lo faccia è soggetto ad una penale ed in misura non lieve. Non basta: l'esercente dell'azienda deve assicurare sulla sua fede che il bilancio e gli allegati rispondono al vero; e nel caso di falsa dichiarazione è soggetto ad una seconda più grave multa, che va dalle mille alle diecimila lire, ed anche con gli arresti sino ad un mese.

Ora a me sembra che queste disposizioni siano inutili, oppure, come avrò più tardi l'onore di rilevare, siano monche ed incomplete. Inutili, perchè secondo il pensiero del presentatore del disegno di legge, il quale è senza dubbio un valoroso parlamentare, bisogna impedire che le imprese industriali e commerciali sussidino i giornali, o per lo meno debbano rendere palesi tali sussidi e sottoporli al controllo della pubblica opinione.

Ma che davvero debba essere impedito alle aziende industriali o commerciali di sussidiare i giornali, per rendere di ragione pubblica alcune intraprese, dimostrarne l'importanza e lanciare sul mercato le loro azioni? E come potrebbe il pubblico apprendere diversamente la fondazione di una nuova industria che può riuscire vantaggiosa alla economia del paese? Un gruppo di ardimentosi, dopo lunghe e dispendiose ricerche, crede di avere scoperto nella tale regione un giacimento minerario e rende di pubblica ragione la costituzione di una società per lo sfruttamento di esso. Altri annunzierà la convenienza di costruire una nuova via di comunicazione che agevoli lo scambio dei prodotti da uno ad un altro paese;

un nuovo sistema più economico di confezionare la tale stoffa; la scoperta di un medicinale che curi questa o quella infermità. Diremo noi che costituisca una colpa annunziare al pubblico l'esistenza di quei giacimenti o la scoperta di quelle nuove sorgenti di ricchezza industriale o di speculazione commerciale? Francamente non lo credo. Come il vento, il quale raccoglie, solleva e lancia nello spazio i semi buoni o nocivi, così la stampa lancia le idee attraverso lo spazio, e quelle idee, quelle notizie agitate, diffuse, dibattute, quasi in un continuo movimento di emigrazione e di immigrazione, formano poi quella che chiamasi la pubblica opinione. Non ho la pretesa di tessere l'apologia della stampa, tanto maggiormente perchè vedo nell'Aula l'ex presidente dell'Associazione della stessa. Dirò soltanto che un tempo i libri erano l'unico mezzo di comunicazione delle idee; e la lettura di essi era riservata ad un numero limitato di persone. Oggi invece i giornali hanno contribuito efficacemente alla diffusione della coltura ed accresciuto il patrimonio delle nostre cognizioni. Vero che talvolta i giornali introducono nel nostro organismo il microbo di idee erronee o nocive, ma è appunto dal cozzo delle idee che si sviluppa la scintilla della verità.

Ed è veramente singolare il nuovo fenomeno di evoluzione sociale che questa legge presenta allo studioso.

Al tempo della rivoluzione francese si condannava come ingiusta ed arbitraria la imposta personale e plaudimmo all'imposta reale, destinata a colpire la cosa e non la persona. Oggi inneggiamo all'imposta personale come la più adatta alla economia nazionale. Ieri abolimmo i demani e le proprietà collettive, oggi inneggiamo alle associazioni agricole le quali sono imperniate sul concetto del collettivismo. Ed è parimenti singolare che la difesa della libertà di stampa debba venire da questi banchi, e che le limitazioni ed i controlli debbano essere richiesti da coloro che pretendono avere il monopolio di tutte le pubbliche libertà. Conchiudendo queste prima parte del mio discorso, ritengo che la legge non risponda ad un bisogno vero e che i controlli per essa proposti siano inutili. Se vi sono eccessi nella esplicazione dell'attività giornalistica, - e purtroppo ne deploriamo - essi sono la conseguenza di quella

libertà che deve trovare in sè stessa il correttivo e la disciplina.

Detto questo vengo ora ad un secondo ordine di rilievi, che credo anche più importanti. Il progetto è insufficiente. Se s'intende colpire la possibilità di sovvenzioni clandestine da parte di società industriali e commerciali, ovvero la erogazione di fondi più o meno segreti, il rimedio proposto è semplicemente ingenuo.

Quale azienda giornalistica annoterà sui propri libri il sussidio ricevuto da questa o da quella società industriale?

È un'illusione sperare che vi possano essere libri commerciali rispondenti a verità, quando si tratta di somme che abbiano una sorgente impura o poco morale: il danaro passerà nelle mani del direttore del giornale incaricato di fare la campagna.

Oltre a ciò il disegno di legge è addirittura insufficiente.

Nell'articolo è stabilito che chi pubblica un giornale, oltre a tenere i registri secondo le norme del codice di commercio, deve presentare ogni anno, e non oltre il mese di gennaio, oltre ai detti libri, il bilancio annuale completo ecc. ecc. In quale epoca dell'anno dovrà presentare il bilancio? Evidentemente alla fine di esso, quando cioè l'azienda ha avuto già molti mesi di vita. Ed i giornali che hanno la vita non superiore ad un anno, ed ai quali si dà larga diffusione appunto per colpire ed avvicinare il pubblico, quale bilancio dovranno presentare se cesseranno prima di quel termine? Essi faranno la loro campagna, sovvenzionati da quelle tali imprese capitalistiche o industriali, inganneranno magari il paese e torneranno nel silenzio, salvo più tardi a ricominciare sotto un diverso nome.

La presente legge dunque viene a colpire i giornali, potrei dire, più seri ed accreditati, quelli che hanno vita continuativa superiore ad un anno; mentre sfuggiranno a qualunque controllo quelli più pericolosi.

E che dire dei giornali sorti in periodo elettorale e che muoiono con esso? Non sono forse stipendiati dai candidati o dai partiti che sostengono?

È questa adunque una legge di eccezione per colpire le grandi aziende giornalistiche, le quali, debbano presumersi amministrare con maggiore correttezza. E se a carico di esse può

sorgere il sospetto di non lecite sovvenzioni, la legge sarà impotente a colpirli.

Queste le ragioni per le quali non voterò il presente disegno di legge. Ma appunto per questo mi sia consentito esprimere un voto: che cioè la stampa risponda alla sua alta finalità civilizzatrice e si smetta dall'abuso, purtroppo inveterato, di certi annunci mirabolanti, spesse volte non veri, i quali commuovono la pubblica opinione e si traducono in una deplorabile ingorda speculazione.

Io non voglio dire « si vietino », perchè in omaggio alla libertà, non vorrei alcuna restrizione a quella concessa alla stampa. Ma è dovere morale e civile dei giornali evitare le commozioni in un Paese, il quale purtroppo è agitato ogni giorno dal rapido corso degli avvenimenti.

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io ho chiesto la parola non per trattare dell'argomento della pubblicità della gestione dei giornali da un punto di vista generale, ma unicamente per richiamare l'attenzione del Senato sulla inopportunità che le disposizioni stabilite nel presente disegno di legge siano altresì applicate a una categoria di pubblicazioni periodiche, per la quale non ci può essere, neppure lontanamente, nessuno di quei pericoli politici e morali, contro di cui il disegno di legge vorrebbe intervenire.

Lasciamo da parte la discussione intorno alla attuabilità dei fini che il disegno di legge intende perseguire: io sono profondamente scettico a questo riguardo e ho paura che questo disegno di legge costituisca un grave impaccio solo per i pubblicitari onesti e non sia di alcun impedimento per gli altri.

Mi limiterò tuttavia a segnalare la importanza di applicare questo disegno di legge alle pubblicazioni di carattere scientifico. È vero che l'art. 12 afferma che le disposizioni della presente legge non si applicano a pubblicazioni fatte da accademie scientifiche; ma è vero anche che vi sono moltissime altre riviste di carattere scientifico, che non sono pubblicate da accademie e da cooperazioni legalmente costituite.

Vi sono riviste, che perseguono fini esclusivi di coltura e che vivono una vita stentata: spesso non hanno nè uffici veri e propri di ammini-

strazione, nè di redazione o direzione. Poichè esse vivono esclusivamente per la prestazione dell'opera personale dei direttori, i quali la prestano a scopo di aiutare la cultura e di avere una pubblicazione che serva a un cenacolo di amici o a quelli che si occupano di quella materia. Ebbene, a costoro che si sottopongono a così gravi fastidi per continuare, specie nelle difficilissime contingenze presenti, la pubblicazione della rivista, vogliamo imporre l'obbligo di presentare ogni anno e non oltre il mese di gennaio i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all'art. 23, 1° e 2° capoverso del Codice di commercio? di depositare il bilancio annuale compilato nei modi indicati nell'articolo 176 del Codice civile non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, e, in ogni caso, non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell'art. 138 del Codice civile, omessa la relazione dei sindaci, se non si tratti di Società anonime? di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate quotidianamente ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico; di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni quotidiane delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa; di allegare al bilancio, e depositare insieme a questo annualmente, un estratto separato dettagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate?

Insomma è tutto un rompimento di testa al quale non resisteranno i direttori delle riviste. Dirigo anche io una Rivista scientifica, e confesso che queste disposizioni non le osserverò, perchè mi è impossibile di trovare il tempo di adempiere alle prescrizioni richieste dal presente disegno di legge. Non è neppure possibile che una Rivista scientifica stipendi un contabile per osservare queste disposizioni. Per queste ragioni io riterrei opportuno che la eccezione dell'art. 12 fosse estesa, dal caso specialissimo delle pubblicazioni fatte dalle Accademie pubbliche scientifiche e letterarie, al caso più generale delle pubblicazioni aventi carattere scientifico. Certo si può presentare il quesito, che cosa sia una Rivista scientifica e quali siano i caratteri per definire le riviste di

questo tipo. Credo che uno dei caratteri sia quello della non frequente periodicità, perchè se, ad esempio, il periodico non si pubblica in numero maggiore di dodici fascicoli all'anno, è evidente che si tratta di pubblicazioni non destinate al gran pubblico; e per qual motivo si dovranno ricercare in tal caso scopi politici in queste pubblicazioni? Se si vuole di più, richiediamo, che la constatazione del carattere scientifico, sia fatto da uno dei pubblici Istituti indicati dall'art. 12. L'Accademia, competente per ragioni di motivo e di territorio, dichiarerà se quella Rivista abbia o no questo carattere scientifico; ma quando questa constatazione sia fatta, e la periodicità sia tale da non superare il numero di 12 pubblicazioni all'anno, ritengo superfluo l'obbligo di adempiere alle formalità stabilite dal disegno di legge. Presento perciò il seguente emendamento all'articolo 12:

« Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, che non si pubblichino più di 12 volte l'anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall'Accademia delle scienze del luogo con le formalità stabilite nel presente disegno di legge ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Da Como Ugo la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Castiglione e Di Saluzzo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Da Como Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Da Como Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Torlonia Giovanni la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Torrigiani Filippo e Marchiafava di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Torlonia Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Torlonia Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge N. 175. Ha facoltà di parlare il senatore Rota, relatore dell'Ufficio centrale.

ROTA, *relatore*. Onorevoli colleghi. Le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale unanime, ad accogliere il disegno di legge, e a proporlo all'approvazione del Senato, mentre fu già approvato all'altro ramo del Parlamento, sono esposte succintamente nella relazione, che precede il disegno di legge.

L'importanza sempre maggiore che la stampa ha nella vita nazionale; il prender parte a tutti i fatti che si svolgono e riflettono i destini della nostra nazione, fatti importantissimi, quali quelli avvenuti specialmente in questi ultimi tempi; la parte che la stampa assume e il contributo che reca nella proposizione, nella preparazione, nella risoluzione di problemi salientissimi; finalmente il rispetto che deve a se stessa, tutto ciò rende imprescindibile che il giornale, il periodico, dimostri la sua origine, gli scopi cui tende e i mezzi di cui dispone.

Del resto la maggior parte dei più autorevoli giornali d'Italia non debbono diffidare né temere di alcun controllo.

Le obiezioni fatte testè dal senatore D'Andrea, sopra il progetto di legge in esame sono due: una d'indole generale, l'altra d'indole speciale.

Egli dice che alla Camera nessuno prese la parola sopra questo progetto di legge; e venne votato all'unanimità. Io non so se questo argomento addotto dal senatore D'Andrea stia a favore della sua tesi oppure della tesi contraria, a meno che si ritenga che il voto unanime voglia significare disapprovazione, il che sarebbe assurdo pur solo supporre, anche per rispetto a chi lo ha dato.

Piuttosto l'analisi psicologica di questa unanimità può portare alla spiegazione che molti voti saranno stati per convinzione, altri per riguardo. E ciò perchè si può discutere sopra l'opportunità di sottoporre all'Assemblea certi

problemi; ma quando questi problemi vengono sottoposti, bisogna risolverli. Si può, cioè, discutere sulla opportunità e forse inutilità di porre un controllo alla stampa, ma una volta che un controllo è richiesto, credo che non ci sia nessuno che lo debba vietare. La stampa altrimenti sarebbe l'unico potere irresponsabile in uno stato organizzato; invece coll'influenza che oggi ha anche sui poteri pubblici, è imprescindibile che questo controllo debba avere.

L'altra argomentazione che ha fatto il senatore D'Andrea è questa: che i giornali di durata più breve sfuggiranno alla sanzione sia preventiva che repressiva di questa legge; mentre i giornali di durata maggiore sarebbero completamente sottoposti ad essa.

Ma allora questa teoria riguarda tutti i commercianti ed industriali, che prima dello spirare dell'anno sfuggono a tutte le sanzioni del Codice di commercio e di altro genere. Quindi le argomentazioni che ha fatto il senatore D'Andrea mi pare che assolutamente non possano influire sull'accoglimento di questa legge.

Del resto l'Ufficio centrale ha tenuto conto delle considerazioni di delicatezza e di non esagerazione che debbono presiedere all'esame di questo disegno di legge; e mentre i primi articoli di esso riguardano, per così dire, disposizioni preventive, disposizioni più regolamentari che altro, vi hanno due articoli, sui quali richiamo l'attenzione dell'assemblea, che costituiscono per così dire il perno della legge, cioè l'articolo 10 e l'articolo 11.

L'articolo 10 dice: « Sono responsabili in solido delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori della presente legge:

« a) le persone, enti e aziende che pubblicano il giornale o periodico e coloro che li rappresentano legalmente;

« b) quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui sovvenzioni per la loro continuità o entità, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale e il periodico non avrebbero potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni ».

Anzitutto questo articolo si limita a quei sovventori le cui sovvenzioni, o per la loro continuità o per la loro entità siano valide a fare intraprendere o continuare un giornale, per

modo che tutte le altre, che sono la maggior parte, non entrano nelle sanzioni di quest'articolo 10.

Dico il vero che su questo articolo si è fermato l'Ufficio centrale, in quanto che esso non è perfettamente conforme ai principi rigorosi delle discipline penali, le quali per l'affermazione delle responsabilità indiretta richiedono che vi sia non solo la partecipazione materiale, ma un provato e non presunto consenso spirituale, mentre qui il consenso spirituale da parte dei sovventori a commettere la contravvenzione sarebbe presunto. Non ostante questo, che deve avere la sua importanza nella pratica applicazione di questo articolo, e che ad ogni modo deve costituire a carico del sovventore una presunzione *juris*, e non *de iure*, per modo che sia ammesso a suo favore la prova del contrario, l'Ufficio centrale, coerentemente ai principi informativi della legge, principi di indole legale e di indole morale, non ha potuto rifiutare il suo consenso a questo articolo.

E difatti, se noi sottraiamo dalla responsabilità il sovventore, che con la sua sovvenzione di grave entità o continuità, fa in modo che il giornale intraprenda o continui la pubblicazione, se sottraiamo il sovventore alla responsabilità di questa legge, tanto vale che la legge non venga votata.

Queste considerazioni sono espresse nella relazione, che cioè riguardo ai sovventori si prescinde dai rigorosi precetti del diritto, in quanto che la responsabilità dei sovventori, benché presunta si deve ritenere effettiva; tuttavia, mentre l'interpretazione pratica dovrà essere larga e si dovrà ammettere a loro favore la prova del contrario, l'Ufficio centrale ha creduto, in omaggio ai principi che costituiscono il perno di questa legge, di accogliere questo articolo.

L'altro articolo, importantissimo e severo, da considerarsi in questa legge è l'art. 11, il quale dice così: « Nelle azioni penali derivanti dalla presente legge potranno costituirsi parte civile, oltre i danneggiati, gli offesi, i loro rappresentanti e i loro eredi, anche i denunciati, gli iscritti ad una associazione giornalistica che abbia fra i suoi scopi il rispetto della presente legge, e coloro che esercitano la professione di giornalisti ».

Tale è l'articolo che si legge nel testo approvato dalla Camera e che l'Ufficio centrale ha proposto senz'altro di sopprimere.

Esso che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che qualunque persona sia il denunciante (perchè tutti possono essere denunciati, essendo questi reati di azione pubblica) o che appartenga ad una associazione giornalistica (non solo gli offesi e i danneggiati) può costituirsi parte civile.

Ora l'Ufficio centrale, come vi dissi, propone la soppressione per queste considerazioni. Questo articolo prevede ed ammette la costituzione di parte civile per gli offesi dal reato di contravvenzione a questa legge, i loro eredi e rappresentanti.

Ora questa è una disposizione superflua, perfettamente inutile, inquantochè l'articolo 7 del Codice di procedura penale stabilisce tassativamente che hanno diritto a costituirsi parte civile le persone lese da un reato, i loro rappresentanti ed i loro eredi. Perciò da questo lato la disposizione è perfettamente superflua.

L'altra parte invece che dice che è consentita la costituzione di parte civile, anche ai denunciati, agli iscritti ad un'associazione giornalistica che abbia fra i suoi scopi il rispetto della presente legge, credo che urti coi principi cardinali che regolano la costituzione di parte civile nei processi penali. Qui vi sono avvocati e giuristi insigni, ed è inutile che io ricordi come la costituzione di parte civile in un processo penale non è che una causa civile, la quale si innesta nel processo penale per il risarcimento dei danni. Il magistrato che si troverà nella grave situazione di dover decidere nel caso di contestata costituzione di parte civile, se il giornalista appartenga ad una associazione la quale ha fra i suoi scopi non solo proposti, ma osservati, il rispetto della presente legge, tale magistrato non avrà certamente gli elementi per poter dare il suo giudizio, se cioè tali scopi siano, non solo proposti, ma osservati. Ma a parte ciò, che ha un significato ed una portata affatto peculiare a certi casi, in tesi generale io non credo assolutamente che possa ammettersi questa costituzione da parte di estranei, perchè non è escluso il dubbio (do bando a qualsiasi ipotesi offensiva per qualsiasi persona) che si possa qualcuno costituire parte civile per spi-

rito di parte, per odio di persone, o magari per speculazione.

Ora, è ben vero che nel caso di assoluzione l'imputato sarebbe sottratto anche ad ogni conseguenza di danno verso la parte civile: ma chi lo sottrae dal grande pericolo, dalle molestie, dalle ansie in cui si è trovato durante il dibattimento? Eppoi chi lo risarcisce del danno patito nel doversi difendere contro tale ingiusta domanda?

Per queste considerazioni il vostro Ufficio centrale è stato unanime nel riconoscere che quest'articolo dovesse essere soppresso.

Io non ho altro da aggiungere, circa gli emendamenti proposti: ma ve ne sono altri che vennero presentati non in forma ufficiale. Vennero, ad esempio, mandati suggerimenti dall'Unione editori dei giornali quotidiani dell'Alta Italia.

È una lettera stesa in maniera molto corretta, che non entra nello spirito informatore di questa legge: dice anzi che se ne astiene dall'entrarvi, ed è bene che così faccia; non entra in merito, ma dice che alcune tassative disposizioni, anche regolamentari, sono eccessivamente gravose e che quindi si dovrebbero modificare. E quando si verrà alla lettura degli articoli io mi permetterò di accennare ai cambiamenti che sono stati accettati.

Così pure l'Ufficio centrale accoglie l'emendamento del senatore Einaudi, ispirato al giusto concetto che questa legge non debba essere vessatoria verso coloro che stampano pubblicazioni scientifiche.

Queste sono le considerazioni che l'Ufficio centrale per mio mezzo propone al vostro senno. L'Ufficio centrale, per quanto disinteressato nella cosa, crede fermamente che l'assemblea farebbe bene ad approvare questo disegno di legge, in quanto che esso segna un passo notevole (vi saranno delle modifiche da apportare e l'esperienza dirà quali) verso la responsabilità del giornale e di chi vi prende parte, oggi occultate dietro un'altra persona giuridicamente responsabile, per quanto moralmente affatto estranea, quale è il gerente.

Per queste considerazioni io voglio sperare che il Senato approverà questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Onorevoli senatori, a nome del Governo, accetto completamente le proposte dell'Ufficio centrale, ed anche ciò che l'onorevole relatore ha detto circa la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge.

Se il Senato lo consente, io mi permetterò di dare due risposte molto semplici, una all'onorevole d'Andrea, l'altra all'onorevole senatore Einaudi.

All'onorevole D'Andrea dirò: questa legge non è una legge che contenga delle sanzioni per la stampa, ma, viceversa, è una legge che considera, unicamente, la gestione della stampa periodica, ed è, credo, il massimo elogio che si possa rendere a questa alta forma della moderna attività: se ne riconosce la straordinaria potenza suggestiva.

È naturale che bisogna ricercare le fonti da cui trae elemento. E mentre l'onorevole senatore D'Andrea parlava, io ricordavo una definizione data della stampa da uno dei suoi più illustri cultori, il quale con frase, qualche volta eccessiva, diceva che in qualche momento il giornale può diventare più vivo dell'arte, più falso del commercio, più potente di un'arma. Così diceva Alfredo Oriani. È ben logico, che in un paese civile, in cui cotesta attività è così diffusa, e può esercitare tanta efficacia, si vada a riscontrare quali i motivi, quali le origini della stampa, e se essa ha origini assolutamente disinteressate e pure. Ecco perchè questa proposta di legge ha trovato l'unanime consenso della Camera, tanto che, cosa stranissima negli annali parlamentari, nessuno, interloqui, così nella coscienza di tutti era sentita la necessità di questo provvedimento.

Riconosco, però, che l'art. 11 debba essere soppresso, perchè questo articolo, come giustamente avvertiva l'onorevole relatore, è superfluo, in quanto esso cerca di disciplinare i diritti della costituzione di parte civile in questi procedimenti, mentre è ovvio sapere che per l'articolo 7 del Codice di procedura penale, il diritto di costituzione di parte civile, è dato a tutti coloro che sono danneggiati ed offesi. Estendere questa facoltà di costituzione di parte civile, innovando i casi preveduti dalla procedura penale, potrebbe essere pericoloso, significherebbe creare una fonte di speculazioni, forse, in una legge che tende ad offrire al giudizio del pubblico un elemento d'esame,

per decidere se si è al cospetto di giornalisti, o di patroni di ben mascherati interessi.

Non posso accogliere quanto si è detto per sopprimere l'articolo 10. Io mi permetto di insistere perchè questo articolo sia mantenuto, perchè la ragione addotta dall'onorevole relatore che, cioè, non bisogna colpire con le sanzioni di questa legge anche quei sovventori del giornale e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni per la loro continuità ed entità, risultino singolarmente tali che, senza di esse, il giornale non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni, significherebbe evitare che le sanzioni di questa legge possano raggiungere efficacemente coloro che maggiormente debbono rispondere; e la legge verrebbe elusa facilmente perchè sarebbe così facile fare un *bis* del gerente, presentare e mantenere un comodo nullatenente, contro il quale si andrebbero ad infrangere invano i fulmini di questi provvedimenti.

Ecco perchè io insisto nel mantenimento di questo articolo.

Riguardo all'articolo 12, io debbo pregare il Senato di volerlo mantenere identico, perchè qui non si tratta di creare, come diceva il senatore Einaudi, dei fastidi o no a coloro che possono essere i redattori e i direttori di una rivista scientifica. Questa stampa che è diretta a illuminare la pubblica opinione deve consentire che siano anche illuminate le proprie origini.

Vi sono riviste scientifiche dietro le quali, col presupposto dell'austerità dottrinale, si nascondono i più cupidi e vasti interessi, e si bandiscono errori e chimere. Ora è bene che questa indagine sia fatta anche per coloro che hanno una rivista che tende a creare delle correnti nella pubblica opinione e che dovrebbe, soprattutto, compiacersi di apparire al pubblico immune da sospetti, e di offrire la dimostrazione chiara e palese che serve idee, non interessi. Non intendo dire che servire interessi speculativi sia un atto criminoso, ma mi par quasi colpevole la ipocrisia di coloro che, servendoli, vogliono ammantarsi d'idealità. E poi lo scopo della legge è proprio questo: che la pubblica opinione non resti fuorviata e sappia e conosca, per esser guidata nel giudizio suo: quali i mezzi, donde provengono quelli

che alimentano la pubblicazione periodica, per esaminarne l'obiettività e valutarne gli scopi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque pubblica un giornale, o altro scritto periodico, deve tenerne la amministrazione nei modi prescritti dal Codice di commercio e dalla presente legge.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Desidererei un chiarimento che non dubito mi sarà dato, nel senso nel quale io l'attendo, così dal Governo come dall'Ufficio centrale.

Ci sono periodici pubblicati da società o aziende editoriali che sono costituite in enti commerciali, e tengono i loro registri generali di commercio, nei quali registri, libri, corrispondenze è compreso anche tutto quello che riguarda la gestione del periodico singolo o dei vari periodici pubblicati da queste Ditte. Io desidero una dichiarazione precisa, che credo perfettamente logica, che questo articolo 1° e il successivo articolo 2°, non impongono la tenuta di registri appositi per la pubblicazione dei vari periodici, delle varie riviste, oltre quelli generali dell'azienda editrice.

Credo utile che risulti dalla discussione parlamentare una dichiarazione precisa su questo punto.

PORZIO, *sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'interpretazione dell'onorevole Mortara è molto più autorevole della mia; basterà che la sua dichiarazione e la mia adesione sieno iscritte negli atti parlamentari per evitare ogni equivoco.

Questa si sarebbe una misura vessatoria e potrebbe creare uno di quei fastidi ai quali alludeva poco fa l'onorevole Einaudi. Quando c'è l'azienda s'intende che i libri e tutto quello che occorre per la pubblicità e per l'indagine siano unici, senza duplicazioni inutili.

ROTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Del pari l'Ufficio centrale aderisce senz'altro alla proposta del senatore Mortara: è evidente che la gestione generale comprende in sé anche la gestione particolare.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Oltre tenere i libri di commercio indicati nel titolo IV del libro I del Codice di commercio, chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale delle persone o enti o aziende che provvedono alla pubblicazione deve:

a) presentare ogni anno, e non oltre il mese di gennaio, i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all'articolo 23, 1° e 2° capoverso, del Codice di commercio;

b) depositare il bilancio annuale compilato nei modi indicati all'articolo 176 del Codice di commercio, non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell'articolo 130 del Codice di commercio, omessa la relazione dei sindaci se non si tratti di società anonime;

c) tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate quotidianamente ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico;

d) tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni quotidiane delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa;

e) allegare al bilancio, e depositare insieme a questo, annualmente, un estratto separato detagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate alle precedenti lettere c e d.

ROTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale, tenendo conto dei rilievi fatti dalla « Unione editori giornali quotidiani dell'Alta Italia », propone che, alla lettera c, siano aggiunte le parole « tenere con rendiconto mensile » e si cancelli l'avverbio « quotidianamente ».

La ragione di questi cambiamenti è stata segnalata appunto dall'« Unione » ed è questa: sarebbe un'impresa improba il dover tenere quotidianamente queste registrazioni, tanto più che vi sono contratti mensili.

L'Ufficio centrale, accogliendo questi giusti rilievi, propone di sostituire il rendiconto mensile a quello quotidiano in entrambi i comma c, e d.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questi emendamenti?

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale di persone o enti o aziende che provvedano alla pubblicazione, deve depositare personalmente, o a mezzo di mandatario speciale, insieme al bilancio e nei modi prescritti per questo, non solo tutti gli allegati di cui al Codice di commercio e alla presente legge, ma anche i registri indicati alle lettere c e d del precedente articolo.

Il bilancio, i suoi allegati, ed i registri di cui sopra dovranno recare, subito dopo l'ultima scritturazione, la dichiarazione autentica di chi è tenuto ad effettuare il deposito, che il bilancio, gli allegati, ed i registri sono conformi a verità.

(Approvato).

Art. 4.

L'effettuazione del deposito di cui al precedente articolo dovrà essere annunciata nel giornale o scritto periodico nei modi prescritti dal regolamento da promulgarsi a termini dell'articolo 7 della presente legge. E i registri indi-

cati alle lettere *c* e *d* dell'art. 2 non potranno essere ritirati dalla cancelleria del tribunale se non dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'ultimo annuncio del deposito, comparso sul giornale.

(Approvato).

Art. 5.

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità a termine dell'art. 1134 del Codice civile:

a) i contratti con cui si creano Società od associazioni aventi per scopo principale od accessorio la pubblicazione di giornali o periodici;

b) le convenzioni ed i contratti relativi a giornali o periodici che comunque mirino a provvedere continuativamente alla collaborazione, all'acquisto, fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi necessari alla pubblicazione, alla distribuzione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie.

Gli atti e contratti contemplati nel presente articolo (eccettuato quello di abbonamento) debbono essere registrati, a pena di nullità, nel termine prescritto dalle vigenti leggi sulle tasse di registro, ma saranno soggetti unicamente ed esclusivamente ad una tassa fissa di lire italiane 10.

Gli uffici di registro, i notai, i cancellieri, ed in genere tutti i pubblici uffici presso i quali si trovino depositati, in originale od in copia, gli atti di cui sopra, sono tenuti a lasciarne prendere visione a chiunque ne faccia loro richiesta, e dovranno anche rilasciarne copia autentica, in carta libera, a spese del richiedente.

ROTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Anzitutto in questo articolo c'è un *lapsus* perchè è detto « a termine dell'articolo 1134 del Codice civile e invece si tratta dell'articolo 1314 ».

In secondo luogo al comma *b)* è stato fatto un rilievo da parte dell' « Unione editori giornali quotidiani dell'Alta Italia » che, si capisce, ha analizzato il testo di legge. Il rilievo è questo che l'avverbio « continuativamente » non si

sa se si riferisca soltanto alla « collaborazione » o anche « all'acquisto fornitura o cessione delle opere, ecc. ».

Parve all'Ufficio centrale giusto il dubbio sorto all'Unione, e perciò propone che dopo continuativamente si mettano due punti, per modo che sia indubitato che esso si riferisca a tutte le operazioni successive.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho domandato la parola per fare una semplicissima osservazione: io credo che non dispiaccia all'Ufficio centrale di cancellare l'espressione: « lire 10 italiane »; vivaddio, siamo in Italia e mi pare che non sia necessario di dire « lire italiane! » (*Bene*).

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non sono dell'opinione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; bisognerebbe provvedere a che fosse ben chiarito, che « continuativamente » si riferisca solo alla collaborazione, perchè l'acquisto, la fornitura di strumenti in genere può tanto riferirsi a macchine rotative o linotype, come a casse di caratteri o a tonnellate di piombo per fare le lastre o anche a modeste partite di gomitolini di spago o pacchi di ceralacca o a qualche fiasco di gomma pel servizio minuto della spedizione dei giornali.

Ora è assurdo che per simili provviste si debba esigere un atto pubblico o una scrittura privata. Comprendo, invece, che vi debba essere atto pubblico o scrittura privata per assicurare la collaborazione continuativa, perchè si sappia chi è il direttore, chi sono i redattori e chi i collaboratori. È l'intento che nella discussione generale è stato messo in luce e lo approvo; a questo proposito prego di rilevare l'errore di stampa che è incorso nella prima parte di questo articolo, dove si cita l'articolo 1134 invece del 1314.

ROTA, *relatore*. È già stato denunciato l'errore e sarà corretto.

MORTARA. Grazie; prego dunque l'onorevole relatore di riflettere sulle considerazioni che ho esposto e che hanno il consenso di parecchi colleghi, che mi onorano della loro benevola attenzione, per fare in modo che il

« continuativamente » sia limitato alla collaborazione.

ROTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Il concetto, se io non ho mal raccolto, espresso testè dall'onorevole senatore Mortara è diverso dal concetto che ha ispirato le modificazioni dell'Ufficio Centrale.

Mi permetto di leggere una delle lettere che vennero mandate ad alcuni di noi: « Il comma *b*) dell'articolo 5 appare troppo imprecisato ed è tale da crear dubbi; in esso è fatto obbligo di registrazione per convenzioni, contratti che mirino a provvedere « continuativamente » alla collaborazione, all'acquisto, alla fornitura, alla cessione delle opere e degli strumenti necessari alla pubblicazione, alla distribuzione, alla inserzione, alla sovvenzione ordinaria e straordinaria. Poi, non riesce chiaro se l'espressione « continuativamente » si riferisca solo alla prima o a tutte le specie contemplate nell'articolo ».

Siccome questo è un onere, l'Ufficio centrale ha creduto di attenuare questo onere con l'estendere il « continuativamente » a tutte le altre operazioni, che vengono poi nel resto dell'articolo, quando siano continuative; e ciò nell'intento di togliere la preoccupazione degli editori di giornali che il « continuativamente » si riferisse solo alla collaborazione.

E così, per ovviare a questo dubbio, abbiamo delucidato, temperato, e cioè abbiamo detto che debbano essere registrati non soltanto i contratti, che cumulativamente si riferiscono alla collaborazione, ma anche quelli che, sempre cumulativamente, si riferiscono alle operazioni di acquisto e di fornitura.

Certo il concetto che ha ispirato il senatore Mortara non è perfettamente in armonia coi desideri che vennero espressi dall'Unione editoriale, desideri accolti dall'Ufficio Centrale.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non tedierò il Senato lungamente. Io non mi sono ispirato a lettere o a circolari venute da estranei o da interessati, mi sono ispirato al mio modesto raziocinio. Dico che alla ragione politica di questa legge non corrisponde l'obbligo di fare per scrittura privata o per atto pubblico tutti questi contratti, sotto pena di nullità a termini dell'art. 1314 del co-

dice civile, perchè fra le forniture indispensabili vi sono generi, compresi i francobolli, per esempio, che occorre di comprare continuamente, e non si può negare che la parola si applichi al caso. Non vorrei quindi che l'Ufficio centrale avesse subordinato solo ai desideri degli editori gli scopi politici e morali della legge, e sono convinto che sia completamente raggiunto lo scopo quando venga stabilito che debba risultare la scrittura, il contratto di collaborazione continuata, perchè il conoscere chi scrive abitualmente nel giornale come direttore, redattore capo, ecc., è uno dei mezzi di controllo più efficaci in relazione agli scopi d'indole morale e tecnica che questa legge si prefigge. In quanto all'acquisto di una macchina, dello spago, dei francobolli, dell'inchiostro, che sono cose necessarie a qualunque azienda giornalistica, non si può certo fare un processo, neppure alle intenzioni, essendo operazioni inevitabili per qualunque giornale.

Quindi propongo, se l'Ufficio centrale se ne contenta, che al comma *b* dell'art. 5 si dica: « le convenzioni relative a giornali o periodici che comunque mirino a provvedere continuativamente alla collaborazione », sopprimendo poi il resto.

ROTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Anzitutto rispondo all'onorevole Mortara che i componenti la Commissione non si credono da tanto da non sentire anche quello che pensano, quello che dicono gli altri, anche che siano persone interessate. Lo accolgono, meditano, ci pensano, e con il loro piccolo raziocinio, decidono se possono accoglierlo o no. Detto questo, la ragione per la quale l'Ufficio centrale ha accolto le osservazioni e i desideri della Unione editoriale, era appunto per sollevare gli editori da un onere, cioè dall'obbligo di registrare non solo i contratti per la collaborazione, ma anche quelli per l'acquisto, per la distribuzione, per le inserzioni e per le sovvenzioni ordinarie e straordinarie, purchè fossero sempre continuativi. Quindi ripeto, fu unicamente per accogliere questo desiderio, il quale venne legittimamente espresso da persone che s'intendono e che possono avere raziocinio in queste cose quanto noi; e per sollevarli dall'onere creato da questo articolo. Il concetto che lo ispira è giusto, ma

se non ho errato, le parole dell'onorevole Mortara, sono queste, egli voleva sollevarli ancora di più.

MORTARA. Perfettamente. Non creda però che la abbia voluto offendere.

ROTA, *relatore*. Non insisto. Se « continuativamente » si riferisce alla collaborazione, dice il senatore Mortara, dovrebbe essere limitato, all'acquisto, fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi necessari alla pubblicazione, alla distribuzione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie.

Io sono in questo momento qui solo a personificare l'Ufficio centrale, quindi esprimo solo il mio parere. Io dico il vero, che se noi veniamo incontro al parere, al desiderio espresso dal senatore Mortara, forse tocchiamo i punti cardinali della legge, inquantochè è detto: « alla pubblicazione, alla distribuzione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie », di modo che l'onorevole senatore Mortara, vede che la parola « continuativamente » è un avverbio molto largo, un avverbio che è comprensivo di un periodo di tempo larghissimo, anche annuale; sopprimendo il resto, saremmo in contraddizione col disegno di legge, specialmente con l'art. 10.

Per modo che crederei che dopo tale parola « continuativamente » si potrebbero mettere due punti. Almeno questa è la mia interpretazione. Mettendo due punti, non disgiungeremo il « continuativamente » dalla collaborazione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non ho bisogno di dichiarare di nuovo l'alta stima che professo per il senatore Rota, e la mancanza di qualsiasi intenzione meno che riguardosa nelle mie parole. E credo che egli non insisterà nel supporre un intenzione che non era nel mio discorso.

Ciò premesso, domando al senatore Rota se non sia inutile dire « convenzioni e contratti », che è la stessa cosa.

ROTA, *relatore*. La sua osservazione è giusta.

MORTARA. Allora mi sembra che si potrebbe dire: « le convenzioni relative a giornali o periodici che abbiano per fine la provvista continuativa ». Certo che l'espressione « provvedere continuativamente » non è esatta. Dico questo subordinatamente alla precedente mia proposta.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Faccio osservare che nel comma successivo si dice: « gli atti e contratti contemplati nel presente articolo (eccettuato quello di abbonamento) ». Quindi il « continuativamente » sono d'opinione che si debba riferire a tutti gli altri atti; tanto più che si fissa la tassa di lire dieci per tutti i contratti.

ROTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Accetto senz'altro la correzione che, con la consueta finezza, il senatore Mortara ha fatto: perchè qui vi è un sinonimo. Bisogna sopprimere la parola « contratti », che è inutile. Ma per il resto vorrei lasciare l'articolo come è.

Il « continuativamente » è una espressione rigorosa che escluderà la maggior parte di questi contratti.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Mortara propone la soppressione di tutto l'ultimo comma, o soltanto delle parole « fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi necessari », ecc., oppure vuol sopprimere anche quel che riguarda le inserzioni e sovvenzioni?

MORTARA. Propongo di sopprimere le parole: « all'acquisto, fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi necessari alla pubblicazione e distribuzione », lasciando sussistere l'ultimo inciso relativo alle inserzioni e sovvenzioni ordinarie e straordinarie, poichè riconosco giusta l'osservazione fatta in proposito dal relatore.

ROTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. L'Ufficio centrale consente in questa proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti gli emendamenti.

Prima di tutti vi è una correzione materiale, e cioè nel primo comma dire « art. 1314 » e non « 1134 »; poi si propone la soppressione delle parole « ed i contratti ».

Chi approva queste correzioni è pregato di alzarsi.

(Approvate).

Poi si propone al comma b) la soppressione delle parole « all'acquisto, fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi neces-

sari alla fabbricazione». Di modo che il comma *b*) suonerebbe così « le sovvenzioni relative a giornali o periodici che comunque mirino a provvedere continuativamente alla collaborazione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Infine si chiede sia soppressa la parola « italiane » di guisa che si debba dire « lire dieci » invece di « lire italiane dieci ».

ROTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. Farò una preghiera concreta. Cioè propongo che si sostituisca alla tassa fissa di lire dieci quella di lire due, perchè all'Ufficio centrale è parso che una tassa di lire dieci sia soverchia.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, il quale propone che si dica « tassa fissa di lire due ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 5 con le modificazioni e correzioni proposte ed approvate separatamente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I libri di commercio ed i registri sottoposti alle disposizioni della presente legge sono esenti da ogni tassa di bollo.

(Approvato);

Art. 7.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Poichè si sta correggendo questo laborioso disegno di legge, mi permetto di osservare che l'art. 7 non è a suo posto, perchè in esso si dice che, con apposito regolamento sarà provveduto all'esecuzione della presente legge; dunque questo art. 7 dovrebbe diventare l'art. 13 se l'art. 11 resta soppresso.

Questo come norma consueta delle leggi.

PRESIDENTE. Mi pare giusta l'osservazione del senatore Malvezzi.

ROTA, *relatore*. Consento che l'articolo 7 sia posto come ultimo articolo.

PRESIDENTE. Intanto lo pongo ai voti; chi approva l'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Le violazioni delle precedenti disposizioni saranno punite:

colla multa fissa di lire mille, e colla multa di lire cento per ogni giorno di ritardo, nei casi previsti dalle lettere *a* e *b* dell'art. 2;

colla multa fissa di lire cinquemila e colla multa di lire dieci per ogni giorno di omessa registrazione, nei casi di cui alle lettere *c* e *d* dell'art. 2, e nel caso di mancata tenuta di libri o registri. Queste sanzioni si applicano per ogni libro o registro non tenuto;

colla multa da lire mille a diecimila e con gli arresti fino ad un mese - e senza pregiudizio di ogni altra sanzione derivante da altre leggi o regolamenti - nei casi che la dichiarazione di conformità al vero richiesta dall'articolo 3 resulti mendace; e se il contravventore sia recidivo nella violazione qui prevista, la multa non potrà essere inferiore alle duemila lire ed in ogni caso a quella già irrogata in precedenza, e gli arresti saranno inflitti nella misura da uno a sei mesi;

colla multa da dieci a mille lire in ogni altro caso.

Le sentenze di condanna saranno pubblicate nel giornale o periodico nella cui gestione sia incorsa la contravvenzione alla presente legge, e in quegli altri giornali che la sentenza stessa indicherà.

(Approvato).

Art. 9.

Il regolamento di cui all'art. 7 prescriverà i criteri secondo i quali dovrà applicarsi la multa da lire dieci a diecimila nei casi di irregolare tenuta dei libri e registri prescritti. Quando l'irregolarità dei libri e registri resulti preordinata ad occultare un fatto od un provvedimento amministrativo importante, i libri ed i registri saranno considerati inesistenti e la multa comminata per la mancata tenuta dei

libri sarà applicata nel massimo. Saranno del pari applicate nel massimo le pene comminate per il mendacio della dichiarazione richiesta dall'art. 3 in fine, se il mendacio risulti preordinato ad occultare un fatto o un provvedimento amministrativo importante.

(Approvato).

Art. 10.

Sono responsabili in solido del pagamento delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori della presente legge :

a) le persone, enti, e aziende che pubblicano il giornale o periodico e coloro che li rappresentano legalmente ;

b) quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni, per la loro continuità od entità, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale o il periodico non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni.

Le persone responsabili solidalmente, e i rappresentanti legali delle persone, enti o aziende solidalmente responsabili, a termini del presente articolo, saranno citate e giudicate nelle forme e colle garanzie prescritte per gli imputati.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone, d'accordo col Governo, la soppressione dell'articolo 11.

Chi approva la soppressione di questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pubblicazioni fatte da pubbliche amministrazioni, da accademie scientifiche, artistiche e letterarie legalmente costituite, da pubblici istituti d' insegnamento.

A questo art. 12 il senatore Einaudi ha presentato un emendamento.

Ne do lettura: aggiungere all'art. 12: « Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, i quali non si pubblichino più di dodici volte l'anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall'Accademia delle

scienze che sarà designata dal Regolamento insieme con le altre modalità occorrenti ».

L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta?

ROTA, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. E il Governo l'accetta?

PORZIO, *Sottosegretario alla Presidenza Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 12 così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo comunicherà ogni sei mesi ai due rami del Parlamento l'elenco delle sovvenzioni che a qualunque titolo e su qualunque capitolo del bilancio vengano assegnate a qualsiasi pubblicazione periodica.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto, e sarà coordinato conformemente alle varie modificazioni introdotte durante la discussione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la politica estera, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il Trattato di Rapallo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI SALUZZO, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. A nome del Governo mi permetto di chiedere l'urgenza della discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato domanda l'urgenza su questa relazione. Il Senato sa che l'urgenza su disegni di legge, quando se ne richieda la immediata discus-

sione, deve essere votata a scrutinio segreto; ma qui non è il caso, perchè l'urgenza è stata domandata nell'atto della presentazione della relazione. Quindi l'urgenza può avere per sola conseguenza l'abbreviazione del termine che deve decorrere fra la presentazione della relazione e la discussione del disegno di legge.

Essendo già l'ora tarda, il disegno di legge non potrebbe essere distribuito che domani e la sua discussione non potrebbe essere fissata che per giovedì: approvando l'urgenza, il disegno di legge potrebbe esser messo all'ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

Chi approva l'urgenza su questo disegno di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Resta così inteso che il disegno di legge sarà posto nell'ordine del giorno di mercoledì, in principio di seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto di disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione » (N. 102).

PRESIDENTE, Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione ».

Prego l'onorevole segretario Frascara di darle lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Ritenuta la opportunità e l'urgenza che il Fondo della emigrazione proceda all'acquisto dello stabile di proprietà dei signori ing. Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, sito in Roma in via Boncompagni 30, dove ha la sua sede il Commissariato dell'emigrazione;

Sentito il parere dell'onorevole Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro degli affari esteri, nell'interesse e per conto del Fondo dell'emigrazione, è autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire seicentomila il fabbricato di proprietà dei signori ing. Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, posto in Roma ad angolo fra le vie Boncompagni e Collina con ingresso principale al civico n. 30 della via Boncompagni, da adibirsi a sede del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2.

È data facoltà al Commissariato dell'emigrazione di procedere alla alienazione dei titoli di proprietà del Fondo dell'emigrazione per provvedere al pagamento del prezzo dello stabile da acquistare e fino alla concorrenza della somma stabilita nell'art. 1.

Qualora, per le condizioni del mercato, l'alienazione dei titoli di cui al precedente capoverso producesse una rilevante perdita pel Fondo dell'emigrazione, il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi la somma necessaria presso gli Istituti di emissione mediante anticipazione su titoli da alienare.

Le anticipazioni, le modalità ed il pagamento degli interessi relativi saranno autorizzati con decreti ministeriali in base ai quali verranno introdotte le necessarie modificazioni nel bilancio, anche per quanto concerne le spese del contratto.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
SONNINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di disegno di legge:
« Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea » (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea ».

Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le leggi 25 marzo 1917, n. 481 e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani della guerra italo-turca e della guerra libica.

Con decreto reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario onorevole Bettoni di fare l'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Amero d'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Bergamini, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chersich, Ciamician, Cimati, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Corsi, Crespi, Cusani Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, De Larderel, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Francesco, Durante.

Fadda, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Garavetti, Giaccone, Giardino, Ginori-Conti,

Gioppi, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grimani, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Lagasi, Libertini, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Marescalchi-Gravina, Martino, Massarucci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Morandi, Morrone.

Novaro.

Oliveri.

Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rebaudengo, Resta-Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago-Raggi. San Martino, Scalori, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Suardi, Supino, Stoppato.

Tan assia, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Verga, Viganò, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamò il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate:

Senatori votanti	171
Favorevoli	162
Contrari	9

Il Senato approva.

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici:

Senatori votanti	171
Favorevoli	118
Contrari	53

Il Senato approva.

« Conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del commissariato dell'emigrazione »:

Senatori votanti	171
Favorevoli	162
Contrari	9

Il Senato approva.

« Estensione agli invalidi e agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea:

Senatori votanti	171
Favorevoli	161
Contrari	10

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Lamberti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant' Ellero-Saltino (Vallombrosa)

PRESIDENTE. Do atto al senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e posta all'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazione con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura di una interrogazione pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

ALBERTONI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere quali disposizioni verranno prese riguardo al conferimento della libera docenza ora che sono venute a cessare le condizioni eccezionali dello stato di guerra ».

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del Trattato di Rapallo ed annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 252);

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a prov-

vedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Adige e Garda » (N. 197);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1921 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.